

## LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI IRAP CHE DISPONGONO ALIQUOTE AGEVOLATE

### Riferimento Agevolazione A1

#### LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2001, n. 9

*Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti*

BURA n. 7 del 28 marzo 2001

#### Art 6

#### Soggetti beneficiati

Titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti

L'agevolazione fiscale si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dal pertinente regolamento europeo in materia di aiuti "de minimis" agli aiuti "de minimis".

L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dal pertinente regolamento in materia di aiuti "de minimis".

### Riferimento Agevolazione A2

#### LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 2002, n. 7

*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)*

BURA n. 10 del 24 maggio 2002

#### Art. 14

*IRAP per i piccoli Comuni montani*

#### Soggetti beneficiati

soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), e b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei comuni individuati dalla legge della Regione Abruzzo n. 92 del 6.12.1994, art. 3 Tabella A) - "Riordino delle Comunità Montane" - e successive modifiche ed integrazioni, con popolazione fino a 2000 (\*) abitanti, quale risulta dal più recente censimento ISTAT.

L'agevolazione si applica limitatamente al valore della produzione netta non superiore a 100.000,00 Euro e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

L'agevolazione non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(\*) l'art. 84 comma 5 della L. R. 26 aprile 2004, n. 15, ha esteso l'agevolazione ai Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1.1.2004.

## Riferimento Agevolazione A3

**LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2024, n. 4 - ONLUS**

*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)*

BURA n. 12 speciale del 26 gennaio 2024

**Art 20**

*Esenzione IRAP ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI TRASMIGRATE NEI RUNTS*

**Soggetti beneficiati**

Soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. 446/1997, considerati ONLUS ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 460/97, nonché le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale trasigrate nei RUNTS.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024 e altresì per i periodi di imposta 2025 e 2026. L'agevolazione fiscale è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis".

## Riferimento Agevolazione A4

**LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, n. 7 COOPERATIVE SOCIALI**

*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 - 2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)*

BURA n. 50 speciale del 30 aprile 2003

**Art. 43**

**Soggetti beneficiati**

Cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'agevolazione fiscale si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis".

È cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto dei massimali d'importo complessivo concedibili ai sensi dei pertinenti regolamenti europei.

## Riferimento Agevolazione A5

**LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, n. 15**

*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)*

BURA n. 10 straordinario del 31 maggio 2004

**Art. 84**

*Nuove agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive*

**Soggetti beneficiati**

Soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 446/1997, che inizino l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2004, per i primi due periodi d'imposta, esclusivamente per le attività con valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione Abruzzo, non superiore a 100.000,00 €, nei limiti e termini consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

L'agevolazione fiscale è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis", e non si applica ai soggetti passivi di cui all'[articolo 45, commi 1 e 2, del D.lgs. 446/1997](#).  
Non costituisce inizio attività e, quindi, non può usufruire dell'aliquota agevolata, la mera prosecuzione di quella precedentemente svolta, in qualsiasi forma giuridica, dallo stesso beneficiario, né quella derivante da trasformazione, fusione o scissione di società.

## Riferimento Agevolazione A6

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 37

*Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni*  
BURA n. 204, speciale, del 9.12.2020

Art. 13

*Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.*

Soggetti beneficiari

Sono esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla rimozione dai propri locali degli apparecchi per il gioco lecito e aderiscono al logo identificativo "No Slot-Regione Abruzzo". La riduzione di aliquota è applicata per il periodo di imposta 2021-2022-2023.

L'agevolazione fiscale si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

È cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento (UE) n. 1407/2013.

È applicabile alla sola aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali regionali.

**Normativa non in vigore per l'anno 2024.**